

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott.ssa Katia Borghi

Dott. Matteo Giovannini

Dott.ssa Nunzia Riviaccio

Avv. Francesca Palladi

A tutti i sigg.ri Clienti

Loro sedi

Reggio Emilia, lì 13/07/2026

CIRCOLARE N. 33/2026

Approfondimento

Oggetto: Canone speciale RAI per le imprese

In questo periodo molte imprese stanno ricevendo dalla RAI una comunicazione con la quale la stessa ricorda alle imprese l'obbligo di versare il canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

A tale proposito ricordiamo quanto segue.

Il canone speciale RAI non è un corrispettivo per guardare la televisione, ma un tributo. Il suo presupposto è la semplice detenzione — nei locali dell'impresa, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico — di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Base normativa: R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (convertito in L. 4 giugno 1938, n. 880). Il tributo sorge per il solo fatto della detenzione, indipendentemente dall'uso concreto dell'apparecchio e dall'esistenza di un rapporto contrattuale con la RAI.

IL DISCRIMINE TECNICO: IL SINTONIZZATORE

La questione concreta — e spesso fraintesa — riguarda quali apparecchi facciano scattare il tributo. Il criterio decisivo è la presenza di un sintonizzatore per la ricezione del segnale televisivo o radiofonico (DVB-T/T2 o satellitare).

Secondo le Note del Ministero dello Sviluppo Economico (22 febbraio 2012 e 20 aprile 2016) e le FAQ ufficiali RAI:

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it

APPARECCHI SOGGETTI A CANONE	APPARECCHI NON SOGGETTI A CANONE
Televisori (qualsiasi marca/modello)	PC, laptop, tablet, smartphone
Decoder per digitale terrestre o satellite	Monitor privi di sintonizzatore TV
Schede/chiavette USB con tuner TV	Smart TV usate solo via internet (senza sintonizzatore attivo)
Videoregistratori con sintonizzatore	Proiettori e schermi di sola visualizzazione
Radio con sintonizzatore FM/DAB	Dispositivi di videoconferenza senza tuner TV/radio

Regola pratica: PC, tablet e smartphone che permettono la visione di programmi TV esclusivamente via internet (streaming), in assenza di sintonizzatore integrato o esterno, non integrano il presupposto della «detenzione di apparecchio atto alla ricezione radiotelevisiva» e non sono soggetti al canone.

SCADENZE DEL CANONE SPECIALE RAI PER IL 2025/2026

Modalità	Scadenze
Annuale	31 gennaio dell'anno di riferimento
Semestrale	31 gennaio + 31 luglio
Trimestrale	31 gennaio + 30 aprile + 31 luglio + 31 ottobre

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

IMPORTI VIGENTI PER IL 2025–2026

Apparecchio	Annuale	Semestrale	Trimestrale
TV (studi prof., negozi, uffici, mense, ecc. — cat. E)	€ 203,70	€ 103,93	€ 54,03
Radio	€ 29,94	€ 15,28	€ 7,95

SANZIONI

Da € 103,29 a € 516,45 per annualità evasa

INTERESSI

Il canone arretrato va maggiorato degli interessi al tasso legale

COSA FARE IN PRATICA

Suggeriamo di verificare la propria situazione seguendo questo schema:

A) L'impresa NON possiede apparecchi con sintonizzatore:

- Non è dovuto alcun canone speciale.
- In risposta ai solleciti RAI è opportuno comunicare formalmente l'assenza del presupposto, richiamando le Note MiSE del 22/02/2012 e del 20/04/2016.
- Non compilare il prospetto RS nel modello IRES.

B) L'impresa possiede uno o più apparecchi con sintonizzatore:

- Il canone speciale è dovuto per ogni apparecchio detenuto nei locali aziendali.
- Occorre verificare la corretta iscrizione all'abbonamento speciale RAI e il regolare pagamento.
- **Ai fini dichiarativi:** il prospetto del quadro RS del modello IRES 2026 deve essere compilato indicando il numero di abbonamento, la categoria di appartenenza e gli altri dati richiesti per gli apparecchi detenuti nel 2025.

Nota dichiarativa: L'art. 17 del D.L. 201/2011 prevede l'obbligo di indicazione dei dati del canone speciale nella dichiarazione dei redditi. Tale disposizione resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026 (sarà soppressa dal D.Lgs. 174/2024 a partire dall'1 gennaio 2027).

AGGIORNAMENTO NORMATIVO: D.LGS. 174/2024

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 (Testo Unico in materia di imposte indirette sui trasferimenti) introduce modifiche alla disciplina del canone speciale con decorrenza 1° gennaio 2027. Si tratta, tuttavia, di modifiche non sostanziali ma del semplice riordino organico in un unico corpus normativo di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di tributi erariali minori, denominato "Testo Unico dei Tributi Erariali Minori" (TUTEM).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

SGB & Partners – Commercialisti